



**Sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO
2022-2024**

**Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dott.ssa Vincenza Ferrara**

PREMESSA

La presente Sezione del Piao denominata “*Rischi corruttivi e trasparenza 2022-2024*” disciplina la politica aziendale e la mission che intende realizzare l’ATER di Matera in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza negli anni 2022-2024 e recepisce le novità in materia di anticorruzione, introdotte con *gli Orientamenti Anac per la pianificazione dell’anticorruzione e della trasparenza* approvati dal Consiglio dell’Autorità in data 2 febbraio 2022.

Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 8 della L.190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell’organo di indirizzo politico indicare quegli obiettivi strategici che l’ente nel triennio 2022 - 2024 intende adottare, prevedendoli ovviamente già per l’anno in corso 2022. Di seguito gli obiettivi strategici fissati dall’ Amministratore Unico con nota del 21.04.2022 Prot. n. 3614/2022:

- a) **Prevenzione della corruzione:** riduzione del ricorso alle proroghe nelle gare del 20% rispetto all’ anno precedente e rispetto dei principi comunitari;
- b) **Trasparenza:** Rafforzare l’azione di vigilanza in materia di trasparenza, attraverso verifiche a campione sugli atti pubblicati nelle varie sotto sezioni di cui si compone la sezione Amministrazione Trasparente.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

L'amministratore unico, nella persona della dott.ssa Lucrezia Guida, giusta nomina avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, è l'organo di indirizzo politico cui competono, l'adozione del PTPCT, oggi sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO ed i suoi successivi documenti che approva su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) dell'Azienda A.T.E.R. ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012 è individuato nella dott.ssa **Vincenza Ferrara** con Delibera dell'Amministratore Unico n. 63/2021 del 03.08.2021.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in particolare:

- Predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) oggi **sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione c.d. PIAO** (art. 6, l. n. 113/21) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione (art. 1, co. 8, l. 190/2012);
- Segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, (L'art 1, co. 7, l. 190/2012);
- Verifica l'efficace attuazione del PTPC, oggi sezione del PIAO e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione (art 1, co. 10, l. 190/2012);
- Redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC, (art. 1, co. 14, l. 190/2012);
- Svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, con il compito di "controllare sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,

all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”;

- Si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico: *“Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”* (5, co. 7, d.lgs. 33/2013). L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che, nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina ai sensi dell'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013;
- Cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio, (art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62)

I Dirigenti, nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare l'articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che:

- *partecipano al processo di gestione del rischio*
- *concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. (comma 1-bis);*
- *forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter);*
- *provvedono al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione descritte nel presente documento e rispondono alle istanze di accesso civico generalizzato*

I Dirigenti possono nominare dei propri Referenti, generalmente individuati nei dipendenti titolari di Posizione organizzativa, previo conferimento di formale incarico a questi notificato. **L'incarico, siccome conferito, non comporta il riconoscimento di indennità aggiuntive, rientrando nel trattamento onnicomprensivo del Funzionario P.O.**

I Dirigenti inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012;
- osservano le misure di prevenzione della corruzione contenute nel presente documento ;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

Entro il 5 novembre di ogni anno i Dirigenti sono tenuti a trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione un report relativo allo stato di attuazione delle misure e alla loro efficacia afferente a:

- a) il numero dei procedimenti per i quali non siano stati rispettati i tempi del procedimento e la percentuale rispetto al numero complessivo dei procedimenti;
- b) il numero dei procedimenti per i quali non siano stati rispettati gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità previsti dal Piano della trasparenza;
- c) le attestazioni della insussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, di incompatibilità ed inconferibilità, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90, 35 bis e 53 del D.lgs. n.165/2001, del d.lgs. n.39/2013 in ragione della tipologia del procedimento adottato;
- d) Attestazione in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, con indicazione del numero dei procedimenti per i quali non siano stati rispettati i medesimi obblighi e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
- e) Comunicazione del numero di proroghe contrattuali o affidamenti di somma urgenza effettuati negli ultimi 2 anni;
- f) Comunicazione del numero di istanze di accesso civico generalizzato e documentale trattate.

Il Responsabile RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante)

Con delibera dell'Amministratore Unico n. 46/2018 si è nominato il "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" nella persona della dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce – Responsabile della P.O. Appalti di lavori, servizi e forniture.

Il RASA procede:

- alla compilazione delle informazioni e dei dati identificativi necessari per l'iscrizione di codesta Stazione Appaltante nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
- all'aggiornamento e validazione, secondo le modalità che verranno specificate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dei dati della Stazione Appaltante, necessari per mantenere la relativa iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, necessari per mantenere la relativa iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

L' O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno:

- verificano la coerenza tra gli obiettivi previsti nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e quelli indicati nel Piano della performance utilizzando le informazioni relative allo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle

- performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici;
- attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza annualmente secondo le indicazioni dell'ANAC;
 - esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001).

L'OIV è così composto:

Presidente: Angela Paschino

Componente: Bruno Carapella

Componente: Vito Pinto

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

Tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito o di personale conflitto di interessi;
- segnalano la mancata attuazione del piano o delle misure in base a quanto previsto dai Regolamenti dell'ANAC n.n. 328 e 330 del 29 marzo 2017.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPCT e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
- nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 330 del 29 marzo 2017 dell'ANAC, possono effettuare segnalazioni;
- nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento n. 328 del 29 marzo 2017 dell'ANAC, possono effettuare segnalazioni.

ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari fu costituito in Matera con atto in data 1° Giugno 1937.

Il provvedimento attuativo della legge 6 Giugno 1935 n.1129, si inseriva ne quadro di una politica sociale che, al principio del secolo, diffuse in Italia forme nuove di enti economici e l'intervento dello Stato a beneficio dei ceti popolari, senza trascurare l'effetto indotto sia su scala più propriamente sociale, sia come fatto di sviluppo economico.

Si voleva, con tale dispositivo, trasformare e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, in specie dei ceti meno abbienti, applicando nel rapporto sociale il principio della solidarietà, informato a precise esigenze di giustizia distributiva.

Questo principio della solidarietà e della giustizia sociale emergeva chiaramente dalla lettura dell'art.22 della legge n.251 del 31.5.1903, che improntava l'iniziativa degli Istituti Autonomi non ad un interesse prettamente economico o esigenza di profitto, ma ad una precisa volontà ad intervenire nel sistema sociale, avendo di mira solo ed esclusivamente il "bene casa".

Nacque in quei giorni l'I.A.C.P. di Roma, proceduto solamente da quello di Trieste, fondato nel 1902 su iniziativa del Consiglio Comunale e dalla Cassa di risparmio di quella città.

All'inizio l'intervento pubblico nell'edilizia operò attraverso le strutture esistenti, ossia i comuni (oltre alle Cooperative), che inquadrarono detta attività fra quelle delle nascenti aziende municipalizzate.

Successivamente, con la separazione dei compiti delle aziende municipalizzate da quelli attinenti l'edilizia popolare, i protagonisti della politica edilizia pubblica diventarono gli Enti specificati nel detto T.U. n.1165 del 1938.

I Comuni passeranno quindi in una posizione secondaria, conferendo denaro, aree e stabili ai nuovi Enti. Lo Stato concorse per il solo I.A.C.P. di Roma, mentre le Casse di Risparmio limitarono il loro apporto, peraltro relativamente modesto, alle regioni settentrionali.

Il Capitale privato intervenne quasi sempre sotto forma di elargizione benefica, fatti salvi gli interventi diretti delle imprese per la costruzione di case per i propri dipendenti

Problemi economici ed esigenze sociali

Gli Istituti Autonomi Case Popolari furono costretti, per sviluppare il proprio programma edilizio, a ricorrere al credito. Tutto ciò non fu di poco conto e finì per pesare in maniera determinante nella vita degli Istituti, se si pensa che dalla tempestività e dalle condizioni di concessione dei finanziamenti dipendevano la realizzazione dei programmi costruttivi e il livello dei canoni di locazione.

La legislazione sull'edilizia economica e popolare trovò il suo perno nel T.U. del 1938, che tuttavia non

definì un chiaro e preciso sistema di norme o di poteri relativi alla concessione dei mutui. Al contrario, il rapporto triangolare fra gli Istituti di Credito (mutuanti), gli I.A.C.P. (mutuatari) e lo Stato (sovventore), non trovò sufficiente coordinamento e automatismo per cui gli Istituti operarono in una condizione di stretta dipendenza dagli altri due poteri, dalla cui discrezionalità dipese l'intero processo di intervento nell'edilizia popolare.

A partire dal dopoguerra, il sistema di finanziamento dell'edilizia popolare venne modificato, in quanto non si basò più unicamente sul ricorso al credito esterno, poiché lo Stato, l'INA-Casa e la GESCAL concorsero per intero al finanziamento delle costruzioni.

Di quel periodo sono alcune fra le principali leggi e disposizioni relative al settore, tra le quali la cosiddetta legge Tupini n.408 del 2.7.1949 stabilì i principi dell'intera successiva legislazione sull'edilizia economica e popolare.

Le scelte del periodo 1947-1954, che traggono origine dalla necessità della ricostruzione postbellica, costituirono una svolta che fu determinante per gli I.A.C.P., anche se non sempre in termini positivi.

Una prima conseguenza della nuova struttura dell'edilizia pubblica comportò per gli Istituti una sostanziale modificazione del loro modo di operare, incidendo profondamente anche nell'autonomia delle loro scelte. Essi non agirono più esclusivamente per conto proprio (e qualche volta per conto e in accordo con i comuni), ma divennero strumenti di esecuzione e di gestione per conto terzi (Stato, INA-Casa, GESCAL). Le loro strutture organizzative si modificarono in funzione dei nuovi compiti assegnati. Nei rapporti che furono instaurati, gli istituti si trovarono in posizione subordinata, ed operarono a condizioni non sempre compensative dei costi del servizio. Ciò si verificò, e si verifica tuttora, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli alloggi: un patrimonio costruito con economia di mezzi che richiede immediati e frequenti interventi manutentori, cui devono far fronte gli I.A.C.P., ricorrendo alle proprie risorse.

A tal proposito basti ricordare l'abnorme situazione verificatasi nel corso del tempo in ordine alla gestione delle abitazioni di proprietà dello Stato.

L'istituto, ora Azienda, deve infatti provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di alloggi costruiti a costi minimi 40-50 anni fa, utilizzando risorse annue inferiori all'1% del costo di costruzione, senza ulteriori finanziamenti.

Un altro fattore che pesò negativamente sulla situazione economica-finanziaria degli I.A.C.P., va ricercato nella mancanza di un regolare e costante flusso di investimenti, per cui a periodi di finanziamenti relativamente cospicui, se ne alternarono altri di quasi completa stagnazione.

Si arrivò così agli anni settanta e precisamente al 1971 che segnò un'altra pietra miliare nella storia degli I.A.C.P.. Venne infatti promulgata la Legge 865 (22 Ottobre) che di fatto trasformò gli istituti Case Popolari da Enti Pubblici Economici ad Enti Pubblici non Economici con prevalenza pertanto dell'attività pubblico assistenziale.

La legge 865 non operò solo la trasformazione degli istituti da Enti Economici ad enti non economici,

ma pose degli obiettivi che hanno spaziato su tutta l'edilizia economica-popolare.

Si cominciò a parlare di integrazione della politica della casa, di sviluppo del territorio e di una disciplina unitaria dei canoni, si mise in atto il primo tassello del decentramento burocratico con trasferimento di deleghe alla Regione, che avvenne con il DPR 616/77.

In applicazione della legge 865, vennero poi emanati i due DPR 1035 -1036 del 1972 che disciplinarono le assegnazioni e l'organizzazione degli Enti Pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

A seguito dell'emanazione di nuove leggi e della soppressione di enti quali GESCAL e INCIS, il patrimonio fino ad allora costruito fu in parte ceduto agli assegnatari ed in parte trasferito agli IACP, che divennero gli unici soggetti attuatori dell'edilizia residenziale pubblica.

Il decennio 1970/1980 fu caratterizzato dall'inflazione galoppante che, in presenza di massimali di costo imposti dal CER (comitato Edilizia Residenziale), creò molte difficoltà negli appalti, costringendo gli Istituti alla continua ricerca di finanziamenti integrativi per poter ultimare i programmi costruttivi.

Agli inizi degli anni 80 si ebbe finalmente la tanto sospirata inversione di tendenza con l'emanazione di alcune leggi, quali la 25/80, la 94/82 e soprattutto con la Legge 457 del 5 Agosto 1978 nota come "piano Decennale" per l'Edilizia Residenziale che modificò il sistema dei finanziamenti.

Ciò permise un intensificarsi dell'attività costruttiva, alla quale si unì anche quella del recupero, novità assoluta per gli Istituti.

In passato infatti gli Istituti disponevano di fondi per le costruzioni in modo disorganico, senza pertanto essere in grado di effettuare della programmazione pluriennale.

Con l'avvento della Legge 457/1978, gli IACP poterono contare su sovvenzioni programmate con evidente giovamento per l'efficienza degli interventi.

Negli ultimi 20-25 anni l'evoluzione dei ricavi da canoni (sempre stabiliti dalle leggi) è stata fortemente squilibrata rispetto all'indice dei costi e del costo della vita. Questo ha assicurato un'assistenza implicita a favore delle famiglie locatarie, ma ha di fatto sottratto risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

E si giunge così agli anni novanta.

L'attività costruttiva risulta caratterizzata dal proseguimento del piano decennale (legge 67/88), e dal nuovo programma della legge 179/92.

Da segnalare, infine, la Legge 560/93, che consentendo la vendita di una cospicua parte del patrimonio immobiliare degli enti Pubblici, costituisce la base per un rilancio dell'edilizia residenziale, prevedendo espressamente il reinvestimento dei ricavi per l'incremento e la riqualificazione della stessa.

Attualmente, in forza della Legge Regionale n.29 del 24/06/1996 ha assunto la denominazione di AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

L' A.T.E.R., con sede in Matera alla Via Benedetto Croce n. 2, è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Opera in tutto il territorio della Provincia di Matera.

IL PATRIMONIO AZIENDALE

Il patrimonio immobiliare che l'Azienda provvederà a gestire, tra alloggi di proprietà e alloggi dello Stato, comunali e regionali, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, tenuto conto di eventuali nuove immissioni ed alienazioni, comprenderà circa 4.550 unità immobiliari di cui 3.650 alloggi a locazione di proprietà, 650 alloggi tra regionali, demaniali ed ex demaniali passati ai comuni, circa 70 alloggi a riscatto, 65 alloggi di edilizia convenzionata, e oltre 115 unità tra locali ed uffici. I dati subiranno, necessariamente, variazioni per effetto di vendite e nuove immissioni a reddito di alloggi e locali.

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare, nel corso del 2022, eventuali incrementi dello stesso saranno determinati dall'acquisto di mobili ed arredi e dall'acquisto di prodotti hardware e software. Ciò sarà determinato dalla sostituzione ed il rinnovo di beni obsoleti e dal potenziamento del sistema informativo aziendale.

L'ATER ... IN CIFRE

L'azienda ATER di Matera, nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, ricerca la partecipazione degli inquilini e dei professionisti a vario titolo impegnati, gli uni chiamati al godimento dei beni gli altri al loro miglioramento.


In tale ottica, si colloca il principio fondamentale della trasparenza quale strumento indispensabile per rendere la pubblica amministrazione più efficace, efficiente ed economica. La trasparenza dell'attività amministrativa è intesa come accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e l'operato dell'ente pubblico allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Essa è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di integrità e di buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una "amministrazione aperta" al servizio del cittadino.

La struttura dell'ATER Matera consta del seguente personale presente all'interno della struttura

Categoria	N°		
	Maschi	Femmine	Totale
"A"	1	-	1
"B"	5	3	8
"C"	3	3	6
"D"	6	9	15
Dirigenza	2	-	2
Totale	17	15	32

L'ORGANIGRAMMA DELL'ATER

Allegato A



LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO

L' ATER di Matera dovendo procedere ad approvare ,come ogni anno ed entro il 30/04/2022 (termine spostato dall'ANAC con delibera del 12/01/2022 e dall' art 1 c. 12 del decreto mille-proroghe), la sezione **rischi corruttivi e trasparenza** del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, per il triennio 2022-2024 (art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113), ha avviato una consultazione pubblica, in linea di continuità con il passato, finalizzata ad acquisire proposte e/o osservazioni da parte dei propri portatori d'interesse con riferimento alla Sezione del PIAO riguardante la programmazione degli *“strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione”*

All'uopo è stato pubblicato *un avviso di consultazione pubblica relativo alla sezione “rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO e un modulo osservazioni* per consentire a tutti i soggetti esterni di far pervenire le proprie osservazioni su indirizzi di posta istituzionali e su modelli per l'occasione predisposti.

La bozza della sezione “rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, insieme all' avviso e al modulo osservazioni è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/ corruzione, per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi. Le osservazioni che perverranno verranno inserite in un paragrafo della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

LA GESTIONE DEL RISCHIO

La sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2022- 2024 conferma l'impegno dell'azienda ATER di Matera nella lotta alla corruzione.

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio di corruzione. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. Secondo le indicazioni contenute nell' Allegato 1) al PNA 2019 è frutto di un processo capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o concretamente esposto e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso opera. In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla: individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dell'ente e genera delle conseguenze di diversa natura; identificazione del grado di esposizione di un ente al rischio corruttivo.

Risulta, allora, indispensabile l'utilizzo di una metodologia capace di intercettare e valutare in maniera corretta il grado di esposizione dell'amministrazione al rischio.

Nel 2019 l'Ente ha **predisposto la nuova mappatura dei processi** in base al nuovo sistema di gestione del rischio di tipo qualitativo descritto nell' Allegato 1 al PNA 2019, tuttavia a causa del procedimento disciplinare che ha interessato l'ex RPCT ing. Vito Petralla nel 2021 , ha provveduto al suo aggiornamento secondo le indicazioni contenute *negli Orientamenti ANAC per la pianificazione del' anticorruzione e della trasparenza adottati con Delibera 2 febbraio 2022* ed oggi la nuova griglia rappresenta l'allegato 1 al presente documento.

Il Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto. Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- *“misure comuni e obbligatorie”* (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);

- “*misure ulteriori*” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
Codici di comportamento	M01
Monitoraggio termini procedimentali	M02
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	M03
Inconferibilità - incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice	M04
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	M05
<i>Whistleblowing</i>	M06
Patti di integrità	M07
Formazione	M08A (formazione base) e (formazione avanzata)
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	M09

SCHEDE MISURA M01

CODICI DI COMPORTAMENTO

L'art 1 c. 44 della l. n. 190/12 ha sostituito l'art 54 del d.lgs. n. 165/01, prevedendo da un lato, l'adozione di un codice di comportamento valido per tutte le amministrazioni pubbliche, dall'altro, imponendo a ciascuna P.A., l'adozione di un codice di comportamento ad integrazione di quello generale.

Il co. 3 dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

Con la delibera 19/02/2020 n. 177, l'Autorità ha di fatto tentato un cambio di rotta andando ad approvare le nuove linee guida. Queste nuove linee guida sostituiscono quelle adottate dall'Autorità con delibera n. 75 del 2013, con cui l'Autorità aveva già richiamato le amministrazioni ad un corretto esercizio del dovere di dotarsi del proprio Codice, facendo presente che l'approvazione di Codici meramente riproduttivi di quello generale equivale alla omessa adozione, (delibera ANAC n. 689/2020) e, al tempo stesso, è elusiva delle disposizioni di legge", senza la individuazione di quegli elementi effettivi di integrazione, che avrebbero poi portato ad una differenziazione degli stessi Codici adottati dalle varie amministrazioni. Per tali motivi, è intenzione dell'ente procedere all'aggiornamento del Codice di Comportamento sulla base delle indicazioni contenute nella nuova linea guida ANAC entro e non oltre il mese di novembre 2022 e obbligo per Dirigenti e responsabili di settore di comunicare i rapporti di debito e credito degli ultimi tre anni nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore del medesimo e a seguito di richiesta da parte del RPCT e verifica su almeno 2 dichiarazioni pervenute scelte tramite sorteggio. Nel 2024 implementazione del sistema di verifica a campione.

SCHEDA MISURA M02

MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

In considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 che ha investito il nostro Paese, il legislatore è intervenuto con provvedimenti volti ad accelerare i procedimenti amministrativi. In tale contesto si colloca la l. n. 120/20 di conv. Del dl semplificazioni, la cui disciplina assolve alla funzione di accelerare le procedure di gara e snellire i procedimenti amministrativi, evitando al dirigente di incorrere in sanzioni penali e di rispondere per danno all'erario. In particolare, militano in tal senso:

- L' art 12 comma 1 della L.120/2020, il quale modificando il comma 4 bis dell'art. 2 della L.241/90 nella parte relativa alla durata dei procedimenti, oggi prevede che *“Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente”*,
- l' art 12 c. 2 della l. n. 120/20 nella parte in cui ha previsto che *“ Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”* a conferma della necessità di velocizzare i procedimenti in un periodo di pandemia che non consente più alla PA di seguire il suo iter ordinario.

Per tali motivi, è intenzione dell'ente nell'anno in corso, laddove possibile, procedere ad una revisione dei procedimenti, in particolare dei termini di conclusione, provando ad operare laddove possibile, una loro riduzione pari al 10% e alla loro pubblicazione in Amministrazione trasparente sotto sezione procedimenti amministrativi; nel 2023, invece, sarà attivato un sistema di monitoraggio con cadenza semestrale (15 giugno/ 15 dicembre) sui termini di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese ex art 12 l. n. 120/20 oggetto di pubblicazione: relazione semestrale a cura delle PO sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e individuazioni di eventuali anomalie che non ne hanno consentito il rispetto del termine previsto. Nel 2024 adeguamento della misura in rapporto agli esiti del monitoraggio effettuato nel 2023.

SCHEDA MISURA M03

MONITORAGGIO DEI COMPORAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

La nozione di conflitto di interessi indica quella situazione in cui, nello svolgimento di un'attività di rilievo privato o pubblico, un individuo sia tenuto a realizzare un c.d. interesse primario che, per caso, può trovarsi in contrasto con un suo personale interesse (definito come secondario).

Numerose sono le disposizioni contenute in svariate fonti normative, ma una diversa prospettiva si è aperta con l'introduzione dell'art. 6-bis della l. n. 241 del 1990, ad opera dell'art. 1, comma 41 della l. n. 190 del 2012.

L'art. 6-bis prevede un generale obbligo di astensione del dipendente pubblico, nell'ambito del procedimento amministrativo, al ricorrere di una situazione di conflitto di interessi che possa interessarlo. Dunque, l'art. 6-bis della l. n. 241 del 1990 rappresenta una norma di ampia portata, che può essere considerata a tutti gli effetti come un punto di riferimento del sistema di prevenzione dei conflitti di interessi

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Esso è stato affrontato dalla l. 190/2012, con riguardo sia al personale interno dell'amministrazione/ente sia a soggetti esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti, mediante norme che attengono a diversi profili quali:

- a) l'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi;
- b) le ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.;
- c) il divieto di pantouflage (cfr. infra § 1.8. "Divieti post-employment");
- d) il conferimento di incarichi extraistituzionali;
- e) l'affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 .

La materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il "Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, sopra citato. Con il codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62 del 2013, il legislatore, ispiratosi alle più importanti pratiche internazionali in materia di prevenzione dei conflitti d’interessi, ha individuato un livello essenziale e minimo di doveri in capo al pubblico dipendente; ciò al fine di prevenire l’insorgere dei conflitti stessi, anche di natura non economica. In particolare, l’art. 6 rubricato “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi” prevede per il dipendente l’obbligo di comunicare al dirigente, all’atto di assegnazione all’ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti e stabilisce inoltre per il dipendente l’obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado in virtù del richiamo all’art 7 del DPR n. 62/13. L’obbligo di astensione di cui alla norma predetta, su cui si è formata una vera e propria prassi dell’ANAC, ha condotto l’Autorità Anticorruzione a ritenere necessario il coordinare l’art. 7 con l’art. 6-bis della l. n. 241 del 1990

Per tali motivi, alla luce dei suggerimenti contenuti nel nuovo PNA l’ATER di Matera ritiene opportuno prevedere:

- la predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi per il dipendente;
- l’inserimento in tutte le determine e deliberazioni di una clausola di stile sul conflitto di interessi, ricavata dal combinato disposto dell’ art 6 bis, l. n. 241/’90 con gli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/13.

Riguardo poi al conferimento di incarichi a consulenti o collaboratori, la verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell’incarico di consulente risulta coerente con l’art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

All’ uopo, l’ente ritiene opportuno puntare:

- sulla predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l’indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l’interessato ha

svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche negli ultimi 2 anni in linea con le indicazioni della delibera ANAC n. 1054/20;

- sul rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza;
- sull'aggiornamento, (anche in relazione alla durata dell'incarico di consulenza) della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi
- sulla previsione di un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell'incarico entro e non oltre 7 giorni ;
- controllo a campione da parte del RPCT della avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell'art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001 almeno ogni 6 mesi.

2023: **Inserimento di una clausola di stile sul conflitto di interessi ricavabile dall'art 6 bis della l. n. 241/'90 in tutte le determinazioni** tanto per il RUP/Responsabile del procedimento quanto le P.O., in tutte le determinazioni, (*"il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento, allo stato attuale"*) e verifica a campione a cura del RPCT con cadenza semestrale mediante il meccanismo del sorteggio.

2023: conferma della misura.

2024: predisposizione di un modulo ad hoc per consulenti e collaboratori in linea con le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1054/20.

SCHEDA MISURA M04

INCONFERIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale, intendendosi per “*inconferibilità*” la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per “*incompatibilità*” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Con delibera n. 833/2016 l’ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto ad aprire nei confronti dell’organo che ha conferito l’incarico, che rischia, previo accertamento del dolo o della colpa, **una sanzione inibitoria** pari al divieto di conferire per 3 mesi incarichi dello tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza, una causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la buona o mala fede.

In caso di mancate contestazioni, l’ANAC avoca a sé i poteri del RPCT e quest’ ultimo è tenuto ad attenersi negli adempimenti a quanto indicato dall’ ANAC. Alla delibera n. 833/16 ha fatto seguito il Regolamento di vigilanza n. 328 del 29 marzo 2017 con cui l’ANAC ha disciplinato i suoi poteri di intervento in materia.

In maniera del tutto innovativa rispetto al passato già nel corso del 2022 è intenzione dell’Ater di Matera avviare un monitoraggio sulle dichiarazioni acquisite e i relativi esiti saranno oggetto di verbale che sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente, nella sotto sezione altri contenuti/ corruzione. Sarà, pertanto cura del RPCT inviare i moduli entro il 30 maggio, acquisirli entro fine giugno ed effettuare una verifica a campione sulle dichiarazioni acquisite entro il 30 settembre.

Conferma della misura nel 2023 e nel 2024 adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2023 o per sopravvenute modifiche normative.

SCHEDA MISURA M05

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS).

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo il dipendente possa, sfruttando il ruolo che ricopre all' interno dell'Ente pubblico, preconstituire situazioni lavorative al fine di poter poi, una volta concluso il rapporto con l'amministrazione, ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall' incarico pubblico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Ne deriva che "i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali non possono svolgere in detto periodo attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione o dell'ente, svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato di contrattare con la P.A interessata per 3 anni successivi e sono tenuti a restituire compensi eventualmente percepiti.

La norma trova applicazione:

- a) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, compresi i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo
- b) Ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/13 come indicato nell' art 21 del medesimo decreto.

Con la sentenza n. 7411/19 il Consiglio di Stato dopo aver ribadito la competenza dell'ANAC in merito alla vigilanza e all' accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall'art. 53, c. 16-ter, d.lgs. n. 165/'01, ne ha riconosciuto anche i poteri sanzionatori (comunicato ANAC del 30 ottobre 2019).

Pertanto, al fine di garantire la concreta applicazione della misura , sarà cura del RPCT adottare già per l' anno 2022 una nota ad hoc per far comprendere l' importanza della misura in commento, oltre a prevedere la predisposizione di una dichiarazione da far firmare al dipendente all' atto del pensionamento ed una dichiarazione da far firmare all' operatore che partecipa a gare pubbliche, con l' impegno poi , dal primo semestre del 2023 ad attivare un sistema di verifica a campione sulle dichiarazioni acquisite, implementazione del sistema di monitoraggio nel 2024.

SCHEDA MISURA M06

WHISTLEBLOWING

L' istituto del whistleblowing ha subito una serie di modifiche ad opera della l. 29/12/2017 n. 179 e sono molti gli aspetti interessanti di seguiti declinati se si considera che la legge ha finalmente estese alcune tutele al dipendente privato, che si trova a lavorare in società in controllo pubblico, prevedendo proprio agli artt. 2 e 3 una specifica disciplina:

- un ampliamento della tutela al dipendente di un ente pubblico economico o di un ente privato sottoposto a controllo pubblico;
- il RPCT diventa unico destinatario della segnalazione;
- E' prevista la nullità per ogni atto discriminatorio posto in essere dall'amministrazione pubblica nei confronti del segnalante;
- Previsione di sanzioni salatissime in capo a colui che ha adottato la misura (da 5.000 a 30.000);
- Previsione di sanzioni salatissime in caso di mancato svolgimento da parte del RPCT di un'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (da 10.000 a 50.000);
- Inversione dell'onere della prova in capo all'Ente, tenuto a provare che la misura ritorsiva adottata nei confronti del segnalante esula da ragioni legate alla segnalazione.

Le tutele previste dalla legge per chi fa la segnalazione non sono offerte in caso di accertata responsabilità penale per calunnia o diffamazione.

In tale contesto, al fine di aiutare l'ente nella corretta comprensione di questo istituto, l'Anac ha adottato un nuovo Regolamento e una linea guida, mentre siamo ancora in attesa di Recepimento della direttiva comunitaria sul whistleblowing i cui termini di recepimenti sono scaduti da mesi.

Tra le attività messe in campo dall'Ente si segnala l'accreditamento sulla piattaforma whistleblowing PA.

Nell'anno in corso sarà cura del RPCT predisporre una direttiva per sensibilizzare il personale dipendente all'uso della piattaforma.

Previsione poi nel 2023 dell'adozione di un Regolamento interno all'ente a seguito di recepimento della Direttiva Europea in materia di whistleblowing e previsione di un'implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative nel 2024.

SCHEDA MISURA M07

PATTI DI INTEGRITÀ

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto.

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-425/14 ha affermato che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione.

Di qui, la precisazione dell'ANAC nel PNA 2019, in ordine al fatto che i patti di integrità potrebbe essere utilizzati per rafforzare alcune prescrizioni, in particolare, costringere i privati al rispetto dei codici di comportamento dell'ente, del divieto di pantouflage e della disciplina sul conflitto di interessi

Nelle Linee guida adottate dall'Autorità con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici. L'ANAC ha, infatti, suggerito l'inserimento,

nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente alla dichiarazione originaria.

È stata evidenziata, altresì, l'opportunità di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

L'Ater di Matera ha provveduto ad aggiornare il patto di integrità alla legge spazza-corrotti nel 2020, pertanto, nel triennio 2022/, 2023/ 2024 focalizzerà l'attenzione sulle seguenti attività: attuazione della misura tramite verifiche semestrali.

SCHEDA MISURA M08

FORMAZIONE

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C.

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).

Trattandosi di formazione obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 13, del DI 78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012). L'Ater di Matera si impegna ad adottare percorsi formativi basic ed avanzati per il personale dipendente nel 2022, 2023, 2024: Attestazione una volta all'anno da parte dei Responsabili dei vari settori circa la concreta attuazione e monitoraggio a campione sulle relazioni acquisite dal RPCT entro e non oltre il 30 novembre. Conferma del sistema di verifica ed eventuale aggiornamento del patto di integrità per sopravvenute novità normative nel 2024.

SCHEDA MISURA M09

ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE

La macrostruttura dell'ATER Matera è di piccole dimensioni, tuttavia, in questa sede, si stabilisce di procedere alla segregazione delle funzioni, nonché di procedere alla rotazione straordinaria degli incarichi nelle ipotesi di corruzione accertata nell'Ente alla luce delle modifiche introdotte dalla c.d. legge spazza-corrotti (l. 9/01/2019 n. 3) e dei suggerimenti contenuti nella linea guida ANAC n. 215 del 26/03/2019.

MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO

A) **Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti** il Responsabile di Settore ed il Responsabile del procedimento devono:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;

- **nella formazione dei provvedimenti**, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto. L'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;
- **La motivazione** indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;
- **per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito web istituzionale**

dell'ente, a cura di ciascun Responsabile di Settore, per quanto di competenza, devono essere pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste ed ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza, qualora predeterminati;

- **nella comunicazione** del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail/PEC cui rivolgersi;

B) Nell'attività contrattuale, in particolare, occorre:

- rispettare il divieto di frazionamento e/o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e ricorrere all'utilizzo degli strumenti di acquisto elettronico (CONSIP e/o MEPA);
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati;
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
- istituire il registro dei contratti nel quale annotare in modo progressivo i dati relativi alla controparte, l'importo del contratto e la durata;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nonché dei contratti di prestazione d'opera professionale/intellettuale e dei contratti per la gestione di servizi pubblici locali

IL MONITORAGGIO

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di vigilanza e monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e che coinvolge sia il RPCT che i Dirigenti chiamati a relazionare sull'attuazione delle misure previste in relazione ai processi/procedimenti amministrativi rientranti in ciascun settore.

Per tali motivi, il RPCT si impegna nella adozione di note ad hoc per verificare l'attuazione delle misure inserite nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO da parte dei responsabili dei singoli settori; note che confluiranno in una tabella nel piano 2023-2025 dal titolo "gli esiti del monitoraggio sulle misure di prevenzione descritte nel piano 2022-2024".

Sempre il RPCT si impegna ad effettuare controlli aggiuntivi in materia di inconferibilità/incompatibilità, in materia di trasparenza intesa come rispetto degli obblighi di pubblicazione e sul rispetto della misura relativa al conflitto di interessi, per come descritta nella presente sezione almeno una volta all'anno.

Le attività di verifica saranno ripetute nel 2023 e 2024.

II PARTE

SEZIONE TRASPARENZA

L'ANAC in linea di continuità con quanto previsto dal d.lgs. n. 97/16 ha adottato 2 delibere che fissano le novità introdotte nel nuovo d.lgs. n. 33/13 e sono: **la delibera n. 1310/16 e la delibera n. 1309/16.**

Ad oggi, il cittadino – utente gode di tre tipologie di accesso molto diverse tra loro e non è un caso se ciascuna di esse gode di una propria disciplina specifica.

Nell'ambito degli atti che hanno fortemente condizionato la corretta rilettura dell'istituto dell'*accesso civico generalizzato* soprattutto alla luce dell'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020** vanno richiamati sia **la circolare n. 1/2019** del Ministro della pubblica amministrazione che entra nel merito di alcune lacune del decreto sulla trasparenza, che **la circolare n. 2/2017 del Dipartimento della funzione pubblica**. Si tratta di documenti importanti perchè hanno inciso profondamente su alcune questioni applicative fino ad oggi rimaste irrisolte: il riferimento è all' applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato in materia di contratti pubblici, alla stessa ratio dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, alla possibilità di convertire d'ufficio l'istanza generica presentata dal cittadino, la finalità stessa dell'istituto in commento. Con l'entrata in vigore del Reg. UE 2016/679 e soprattutto del d.lgs. n. 101/18 di adeguamento al regolamento comunitario e di riscrittura del Codice Privacy, si è verificato un inevitabile intreccio tra la disciplina relativa alla trasparenza e contenuta nel d.lgs. n. 33/13 con la nuova disciplina privacy ed è nuovamente emersa la necessità di tutelare il trattamento dei dati personali.

In considerazione delle novità sopra citate è intenzione dell'ATER procedere all' aggiornamento del ***Regolamento sull' accesso civico*** e della relativa modulistica entro e non oltre luglio 2022 e all' attivazione di un ***registro informatico*** per monitorare le istanze di accesso acquisite dall' ente, che sarà disponibile in Amministrazione Trasparente, sotto sezione "accesso civico": (<https://www.atermaterita.it/index.php/amministrazione-trasp/altri-contenuti/accesso-civico>).

A seguito poi dell' emergenza sanitaria dovuta al covid- 19 , **si è avvertita l' esigenza non solo di tutelare dati personali quanto di consentire un veloce scambio tra PP.AA di informazioni relative ai dati personali, per tali motivi** è intervenuto il c.d. Decreto Capienze (DL 8 ottobre 2021 n. 139) convertito nella **l. 3 dicembre 2021 n. 205** , che ha apportato un correttivo alla regola

generale (in base alla quale, i soggetti possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento) tramite l'inserimento nell'ambito dell'art. 2 ter del c. 1 bis, pertanto oggi, se la finalità per il trattamento di dati personali non è prevista dalla legge, la PA può indicarla con un suo atto amministrativo ed effettuare il trattamento dei dati personali considerato necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse, ma andrà data pubblicità all'identità del titolare del trattamento, della finalità del trattamento e andrà fornita ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto con riguardo agli interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento dei loro dati personali.

I compiti del Responsabile della trasparenza e degli altri soggetti coinvolti nella corretta attuazione del decreto trasparenza

Il Responsabile della trasparenza dell'Ater Matera è nella persona dott.ssa Vincenza Ferrara

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvede all'aggiornamento della presente sezione e del programma sulla trasparenza e integrità se predisposto;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'Autorità nazionale anticorruzione.

Ciascun Dirigente/ P.O. è tenuto, per il settore di propria competenza, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni nei vari flag della Sezione "**Amministrazione Trasparente**" e a curare l'aggiornamento di quanto è stato pubblicato.

Sulla pubblicazione dei dati il RPCT opererà una verifica straordinaria almeno una volta all'anno entro e non oltre il mese di dicembre successiva all'inoltro della Reportistica annuale da parte di Dirigenti e PO.

Di seguito si riportano i responsabili di ciascun Settore (Dirigenti e PO)

DIRIGENTE: Avv. Francesco D'Onofrio (Ufficio Amministrativo) - Tel. 0835.30.12.41 - francesco.donofrio@atermaterait

DIRIGENTE: Ing. Pasquale Lionetti (Ufficio Tecnico e Ufficio Affari generali e Personale) - Tel. 0835. 30.12.40 – pasquale.lionetti@atermaterait

Posizione Organizzativa Legale: Avv. Brunella Massenzio - Tel.0835.30.12.51 - brunella.massenzio@atermaterait

Posizione Organizzativa Affari Generali e Personale: Dott. Massimo Cristallo – Tel. 0835. 30.12.07 – massimo.cristallo@atermaterait

Posizione Organizzativa Gestione Immobiliare: Avv. Giancarlo Di Caro – Tel. 0835. 30.12.48. – giancarlo.dicaro@atermaterait

Posizione Organizzativa Appalti: D.ssa Maria Benedetta Di Lecce – Tel. 0835. 30.12.13 – marisa.dilecce@atermaterait

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e comunicazione agli utenti

- Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica. La pubblicazione di dati, documenti e informazioni avviene, laddove il termine di pubblicazione non è fissato dalla legge, avviene in 30 giorni lavorativi.
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza tramite una verifica straordinaria a campione una volta all'anno controllerà l'effettivo rispetto degli obblighi di pubblicazione: in particolare, sottoporrà a controllo almeno 3 sezioni di cui si compone la sezione Amministrazione trasparente per l' anno 2022, 5 per l' anno 2023 e 7 per l' anno 2024, utilizzando il meccanismo del sorteggio; di tale attività sarà dato atto in Amministrazione trasparente attraverso pubblicazione del relativo verbale.

- L'azienda ATER di Matera si impegna, altresì, ad inserire sul sito istituzionale , in particolare nella sezione “Amministrazione Trasparente” inserendo un alert riguardo alla disciplina del riutilizzo dei dati pubblici nel pieno rispetto della nuova normativa privacy (GDPR679/16 e d.lgs. n. 101/18) dal seguente tenore : *“i dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto della normativa in materia di dati personali.” (d.lgs. n. 36/’06 di attuazione della direttiva 2013/37/UE).*
- L'ATER di Matera, offre accettabili livelli di comunicazione ed informazione ai propri utenti, alle loro famiglie, ai cittadini ed alle imprese. Questi valori fondamentali sono alla base di molte iniziative già poste in essere dall'ATER di Matera, tra le quali ricordiamo:
 - l’istituzione dell’Uffici o relazioni con il Pubblico, quale strumento operativo dedicato all’ascolto delle problematiche e delle necessità dell’utenza;
 - l’attivazione di una intranet aziendale per il miglioramento della trasparenza interna;
 - l’attivazione della domiciliazione bancaria/postale per consentire il pagamento dei canoni di locazione;
 - la strutturazione del sito istituzionale in modo tale da facilitare il rapporto con gli assegnatari ed i cittadini, consentendo di acquisire tutte le informazioni utili, di facile e rapido accesso relative all’organizzazione interna, alle leggi, ai bandi di gara.

Dal sito è possibile scaricare direttamente la modulistica necessaria allo svolgimento delle pratiche contemplate nella carta dei Servizi e la normativa che disciplina la materia dell’Edilizia residenziale Pubblica.

Entrata in vigore della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2022 - 2024

La sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2022/2024 e l’allegato recante la mappatura dei processi (all. n.1) entra in vigore il giorno dopo l’approvazione a cura dell’Amministratore Unico e si ha per conosciuto da parte dei dipendenti e di tutti coloro che con ATER hanno rapporti a decorrere dal giorno dopo la pubblicazione in Amministrazione Trasparente.